

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "Amministrazione", codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal _____, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in "un unico lotto", per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di supporto McAfee, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 30/07/2012, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti www.inail.it e www.consip.it nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Sole 24 ore e Il Tempo;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato Tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente **44382038F8**;
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - prodotti McAfee, in particolare: licenze software, apparecchiature hardware e servizi di supporto e manutenzione, come descritto nel Capitolato tecnico;
 - servizi professionali McAfee di supporto/assistenza sistemistica, per lo sviluppo, il deploy ed il supporto alle attività progettuali, e servizi di formazione come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.L'Impresa dovrà fornire relativamente ai prodotti descritti nel Capitolato Tecnico:
 - a) servizi di supporto e manutenzione relativi ai prodotti Software in licenza d'uso perpetua e alle apparecchiature Hardware già in possesso dell'Amministrazione;
 - b) nuove licenze d'uso perpetue di prodotti Software e nuove apparecchiature hardware, secondo le modalità descritte all'art. 7 S comma 1;
 - c) servizio di supporto e manutenzione per gli oggetti di fornitura di cui alla lettera b);
 - d) servizio di supporto tecnico McAfee Enterprise Platinum (inclusi RSAM e Specialist);
 - e) i seguenti Servizi professionali di supporto specialistico connessi alla fornitura:
 - servizi di Supporto/Assistenza Sistemistica;
 - erogazione di Corsi formazione;secondo le modalità descritte al successivo art. 10 S.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera b) dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico che, per questo, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.



5. I prodotti dovranno essere consegnati presso la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, di cui al successivo comma 8. Sul documento di trasporto (DDT), l'Impresa si impegna a riportare il codice del contratto comunicato dall'Amministrazione.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma.
7. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, _____.
8. E' designato quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006, _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto, il presente Contratto ha una durata di 36 mesi (*trentaseimesi*) a decorrere dalla "Data di avvio della Fornitura" di cui al successivo comma 2. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. L'Amministrazione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura, in contraddittorio con il Fornitore, specificando la "Data di avvio della Fornitura". L'avvio della Fornitura, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;



- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
 4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 5. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature, di cui all'art. 1 S comma 1, lettera b), a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S comma 6; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte dell'Amministrazione.



2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S comma 1, lettera b), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di consegna della fornitura", di cui all'art. 7 S comma 2; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S comma 6, ovvero dalla "Data di consegna della Fornitura" di cui al successivo articolo 7 S comma 2.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>



1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna degli oggetti di fornitura di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera b) dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti da una richiesta formale dell'Amministrazione che avverrà a mezzo comunicazione scritta. Tale comunicazione conterrà:
 - a) l'elenco dei prodotti software e delle corrispondenti quantità, relativo alle nuove licenze d'uso perpetue che l'Amministrazione intende acquisire;
 - b) l'elenco delle apparecchiature hardware e delle corrispondenti quantità, che l'Amministrazione intende acquisire.
2. Ultimate le operazione di consegna, l'Impresa dovrà redigere un "Rapporto di Consegna" recante le seguenti indicazioni: "Data di consegna", tipo, modello e numero seriale delle versione dei prodotti, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico. A tal fine, l'Impresa comunicherà all'Amministrazione il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
3. Il "Rapporto di Consegna" di cui al precedente comma 2 dovrà essere espressamente approvato dall'Amministrazione.
4. L'Amministrazione si riserva di richiedere in tutto o in parte la fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale fermo restando che la stessa si impegna comunque a richiedere, entro il termine di 3 (tre) mesi decorrente dalla "data di avvio della fornitura" come definita nel precedente art. 2 S, comma 2, un quantitativo di nuove licenze d'uso software e nuove apparecchiature hardware per un importo almeno pari al 20% del corrispettivo contrattuale relativo alla fornitura di cui al citato art. 1 S comma 1 lett. b).
5. La consegna della fornitura di cui al precedente comma 1, si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
6. Per quanto riguarda le apparecchiature hardware, di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), ultimate le operazioni di consegna, l'Amministrazione procederà alla verifica della fornitura secondo le modalità previste all'art. 8 S.



ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla “Data di consegna” di cui al precedente art. 7 S comma 2, le componenti hardware, di cui all’art. 1 S comma 1 lettera b), saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte all’Amministrazione.
2. A tal fine, contestualmente al “Rapporto di Consegna”, di cui al precedente articolo 7 S comma 2, l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di collaudo”, contenente l’articolazione delle prove proposte per la Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La Verifica di conformità delle apparecchiature si intende positivamente superato solo se tutte le componenti hardware risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nella documentazione tecnica e d’uso fornita dall’Impresa.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall’art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte dell’Amministrazione.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S “Penali”. Tutti gli oneri che l’Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
8. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
9. In sede di verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
10. L’impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire all’Amministrazione tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell’Amministrazione.
11. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.



12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Relativamente ai servizi oggetto del presente contratto, l'Amministrazione in corso di contratto effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
15. Tali verifiche verranno avviate entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione.
16. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
17. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
18. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. In caso di interruzione della verifica sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
19. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
20. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
21. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE

1. L'Impresa, per l'intera durata contrattuale, si impegna a fornire:
 - a) supporto, manutenzione e aggiornamento software per ciascuna delle licenze perpetue di cui al precedente art. 1 S comma, 1 lettera a) a partire dalla "Data di avvio della fornitura" di cui all'art. 2 S comma 2 ;
 - b) supporto, manutenzione e aggiornamento software di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera c), per ciascuna delle licenze perpetue di cui al precedente



- art. 1 S comma 1, lettera b) a partire dalla scadenza del periodo di garanzia di cui al successivo comma 2;
- c) supporto, e manutenzione per ciascuna delle apparecchiature hardware di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera a) a partire dalla “Data di avvio della fornitura” di cui all’art. 2 S comma 2;
- d) supporto, e manutenzione di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera c) per ciascuna delle apparecchiature hardware di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera b) a partire dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui al precedente art. 8 S comma 6.
2. Il servizio di supporto, manutenzione e aggiornamento software in garanzia, relativo alle licenze d’uso perpetue di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera b), della durata di 12 mesi a partire dalla “Data di consegna” di cui all’art. 7 S comma 2, dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo per l’acquisto delle licenze d’uso perpetue.
3. Per ogni apparecchiatura hardware e/o per ogni licenza software d’uso perpetua, di cui al precedente comma 1, l’Amministrazione si riserva di interrompere il servizio di supporto e manutenzione al termine di ciascun anno dall’attivazione del servizio stesso. L’interruzione del servizio sarà formalizzata mediante apposita comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione, inviata all’Impresa con almeno trenta giorni di preavviso.
4. L’Impresa, per la durata contrattuale, a far data dalla “Data di Avvio della Fornitura”, di cui all’art. 2 S, comma 2, si impegna a erogare all’Amministrazione il servizio di supporto McAfee denominato: Platinum Enterprise Support con Resident SAM Support e Assigned Product Specialist Support.
5. Per i servizi di supporto e manutenzione del software, l’Impresa comunicherà al Responsabile del procedimento designato dalla Amministrazione, di cui all’art. 1 S, comma 7, il Grant Number per effettuare l’apertura della richiesta di intervento direttamente al produttore McAfee e comunque dovrà fornire alla Amministrazione anche la possibilità di aprire l’intervento attraverso chiamata telefonica e/o fax e/o via web, anche presso la propria struttura di assistenza, secondo le modalità di cui al successivo comma 10.
6. Il servizio di supporto e manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d’affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
7. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.



8. Relativamente al software, il servizio di supporto e manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo aggiornamento dei Prodotti; peraltro, l'Amministrazione avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per aggiornamento si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
9. Per le apparecchiature il servizio di supporto e manutenzione deve essere erogato in modalità "on-site", su chiamata, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
10. L'Amministrazione comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, mediante comunicazione con strumento telematico all'indirizzo _____, confermata via fax al numero _____. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax.
11. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 10, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax all'Amministrazione.
12. Per le apparecchiature Hardware, ritenute critiche per il buon funzionamento del Sistema Informativo dell'Istituto, si richiedono tempi di intervento e di ripristino entro le 6 ore lavorative successive alla chiamata, formalizzata secondo le modalità di cui al precedente comma 10.
13. Per i prodotti software, in presenza di errori bloccanti, anche dovuti al rilascio di aggiornamenti che provochino disservizio alle apparecchiature dell'Istituto siano esse Server, Personal Computer o appliance, tale blocco deve essere rimosso ed il servizio ripristinato entro 4 ore lavorative dalla chiamata, formalizzata secondo le modalità di cui al precedente comma 10.
14. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
15. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
16. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui ai precedenti comma 12 e 13, l'Amministrazione applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
17. Le parti di ricambio hardware - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
18. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di



semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.

19. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 12 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione, l'Impresa, previa comunicazione all'Amministrazione, dovrà provvedere alla temporanea sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento del ripristino delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire temporaneamente.
20. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con l'Amministrazione.
21. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
22. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

ARTICOLO 10 S

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi professionali di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e), previa richiesta scritta dell'Amministrazione. Tali servizi e le figure professionali richieste per la loro erogazione, sono descritti nel Capitolato tecnico. L'Impresa prende atto che relativamente ai servizi di Supporto/Assistenza Sistemistica la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 571 giorni persona.
2. L'Impresa si obbliga a erogare i corsi di formazione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e), previa richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva di richiedere in tutto o in parte servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e) sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
4. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della richiesta dell'Amministrazione un piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S. Nel caso la richiesta riguardi i servizi di Supporto/Assistenza Sistemistica il piano di lavoro dovrà riportare anche l'indicazione della descrizione dettagliata dell'attività, la durata, la



documentazione tecnica, le figure professionali utilizzate e l'impegno (in termini di giornate/persona).

5. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo all'Amministrazione stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla suddetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
6. Una volta terminata l'attività descritta nel Piano di lavoro, di cui al precedente comma 5, l'Impresa ne darà pronta comunicazione all'Amministrazione, che procederà, nel caso di interventi di supporto/assistenza sistemistica, entro 30 (trenta) giorni solari, alla verifica dell'intervento relativo al servizio richiesto ed, in caso di approvazione dell'intervento, l'Impresa potrà procedere alla relativa fatturazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettera e); in caso di non approvazione dell'intervento, l'Impresa dovrà adoperarsi al fine di raggiungere quanto previsto nel piano di lavoro, pena il mancato riconoscimento dell'impegno stimato. L'eventuale impegno aggiuntivo non sarà riconosciuto economicamente, se non diversamente comunicato dall'Amministrazione.
7. Il servizio di Supporto/Assistenza Sistemistica verrà svolto presso la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.
8. L'erogazione dei corsi di formazione, da tenersi dal lunedì al venerdì all'interno dell'orario 9:00-18:00, potrà svolgersi su richiesta dell'Amministrazione presso la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma ovvero presso una sede messa a disposizione dell'Impresa comunque ubicata in Roma.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente articolo 7 S comma 2 l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e licenze d'uso su prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, per ogni inadempimento.
4. Qualora l'Impresa non consegni il Piano di collaudo entro il termine prescritto all'art. 8 S comma 2, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰



- (zero/3 per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
5. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S comma 7 l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero/3 per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
 6. Qualora il ripristino delle apparecchiature hardware non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S comma 12, l'Amministrazione calcolerà la sommatoria delle ore lavorative di ritardo per il ripristino, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari. Ai fini del calcolo di cui al presente comma si precisa che ciascuna frazione di ora di ritardo verrà arrotondata all'unità immediatamente superiore (esempio: 0,2 ore di ritardo equivale a 1 ora di ritardo).
 7. Qualora il ripristino per errori bloccati sui prodotti software non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S comma 13, l'Amministrazione calcolerà la sommatoria delle ore lavorative di ritardo per il ripristino, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari. Ai fini del calcolo di cui al presente comma si precisa che ciascuna frazione di ora di ritardo verrà arrotondata all'unità immediatamente superiore (esempio: 0,2 ore di ritardo equivale a 1 ora di ritardo).
 8. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 24 ore complessive nel corso di un trimestre, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui ai precedenti art. 9 S, l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 9. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S comma 19, l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, per ogni apparecchiatura malfunzionante non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della apparecchiatura stessa.
 10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 4 per il rilascio del piano di lavoro, l'Amministrazione applicherà una penale pari 0,3‰ (zero/3 per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 5 per l'aggiornamento del piano di lavoro, l'Amministrazione applicherà una penale pari 0,3‰ (zero/3 per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 12. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di



- subappalto, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari al all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", per ogni trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
 14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
 16. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
 17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S, comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____,___ = (____/___) < ove presenti > e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € _____,___ = (____/___) al netto di IVA.
2. Il dettaglio dei corrispettivi contrattuali dovuti relativamente all'oggetto di fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 viene riportato e meglio descritto nell'allegata "Offerta Economica" che, per questo, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni



emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
7. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per il corrispettivo relativo al servizio di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla "Data di avvio della fornitura" di cui all'art. 2 S comma 2.
 - b) per il corrispettivo relativo alla fornitura di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente:
 - alla "Data di consegna della fornitura", di cui al precedente art. 7 S, comma 2, relativamente alle licenze d'uso perpetue,
 - alla "Data di accettazione della fornitura", di cui al precedente art. 8 S, comma 6, relativamente alle apparecchiature hardware;
 - c) per il corrispettivo relativo al servizio di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera c), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia regolata da quanto previsto all'art. 9 S comma 2 ove trattasi di licenze d'uso perpetue ovvero dalla "data di accettazione della fornitura" ove trattasi di apparecchiature hardware;
 - d) per il corrispettivo relativo al servizio di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera d), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data dalla "Data di avvio della fornitura" di cui all'art. 2 S comma 2;
 - e) per il corrispettivo relativo al servizio al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera e) l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate relative alle giornate/persona, ovvero ai corsi di formazione, effettivamente erogati nel corso del trimestre precedente, riferiti a interventi verificati e approvati dall'Amministrazione secondo quanto riportato al precedente art. 10 S , comma 6.



- f) *< ove presenti >* Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico;
- g) l'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.
- < nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
- < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
- < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
- Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
3. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
4. Le fatture dovranno essere intestate all'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., p. IVA n. 00968951004 e spedite per la liquidazione all'Amministrazione, Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33, Roma.



5. L'importo delle fatture verrà pagato dall'Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____ (mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____ (mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che



verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G



“Subappalto”, art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a



pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

I.N.A.I.L.

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 10 S - Servizi Professionali di supporto specialistico;

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;



con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;
- Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;
- Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;
- Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Articolo 12 G - Cauzione;
- Articolo 13 G - Recesso;
- Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;
- Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 17 G - Subappalto;
- Articolo 18 G - Foro esclusivo;
- Articolo 19 G - Trattamento dei dati personali;
- Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;
- Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

L'Impresa
il legale rappresentante
